



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SACCONI, ICHINO, GATTI, MUSSOLINI, BERGER,
Mario FERRARA, PAGANO, PICCINELLI e SERAFINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2013

Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica

ONOREVOLI SENATORI. – Il tema dell'introduzione di elementi di partecipazione dei lavoratori nella gestione delle imprese attraverso procedure di informazione e consultazione è stato già affrontato nelle scorse legislature. Peraltro, si tratta di un tema presente nel dibattito politico anche in molti Stati membri dell'Unione europea, che hanno varato iniziative volte a promuovere forme di partecipazione finanziaria, o quanto meno a creare un ambiente più propizio alla loro introduzione: molti esempi concreti mostrano infatti chiaramente che la partecipazione finanziaria dei lavoratori, se realizzata in modo equilibrato e nella giusta cornice, è destinata non solo ad incrementare la produttività, la competitività e la redditività delle imprese, ma altresì, incentivando il coinvolgimento dei lavoratori, a migliorare la qualità del lavoro e a contribuire a una maggiore coesione sociale.

In Italia nel corso della XVI legislatura l'evoluzione del sistema dei rapporti tra sindacati e impresa in una direzione più collaborativa aveva consentito la maturazione di un clima politico favorevole all'introduzione di una disciplina legislativa, al fine di individuare un modello di relazioni collettive più coerente con le esigenze di competitività e di modernizzazione poste dalle nuove sfide economiche. I disegni di legge atti Senato n. 803, 964, 1307, 1531, 2572, presentati da tutti i Gruppi parlamentari, pur nella diversità della rispettiva impostazione, avevano infatti trovato una sintesi in un testo unificato che evidenziava in primo luogo l'importanza del contratto collettivo aziendale al fine dell'attuazione delle forme di partecipazione dei lavoratori. I requisiti per la stipulazione del contratto istintivo dove-

vano essere stabiliti da un apposito accordo interconfederale; in mancanza, trovavano direttamente applicazione i criteri stabiliti dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011. Il testo specificava le forme di azionariato previste ed individuava incentivi alla partecipazione azionaria, prevedendone la copertura finanziaria.

Mentre ancora era in corso il dibattito sul tema in Senato, l'allora ministro Fornero presentò al Parlamento il disegno di legge atto Senato n. 3249 di riforma del mercato del lavoro. Cogliendo l'occasione della presentazione di tale provvedimento, destinato ad avere un *iter* parlamentare assai spedito, i relatori in questo ramo del Parlamento, senatori Castro (PDL) e Treu (PD), intesero riprendere il tema; nel corso dell'esame in commissione presentarono dunque un emendamento che introduceva una delega al Governo per la definizione di forme di coinvolgimento dei lavoratori, emendamento sul quale si registrò la convergenza di un'ampia maggioranza parlamentare e dello stesso Ministro *pro tempore*. Nel testo della legge n. 92 del 2012, approvato come è noto dal Parlamento a larghissima maggioranza, la disposizione divenne infine il comma 62 dell'articolo 4.

Purtroppo nonostante l'approfondito dibattito sul tema e l'ampia condivisione registrata sulle finalità e sui criteri di esercizio della delega, il Governo non è riuscito ad esercitarla nei nove mesi indicati; il presente disegno di legge intende dunque riprendere le fila del lavoro svolto nella scorsa legislatura, riproponendo in quegli stessi termini la suddetta delega.

Esso si compone di un unico articolo, suddiviso in due commi.

Il comma 1 individua gli ambiti e i principi entro i quali devono essere emanati uno o più decreti legislativi.

Il comma 2 specifica che dall'adozione di tali provvedimenti non devono provenire nuovi oneri per la finanza pubblica, ad eccezione del decreto legislativo riguardante la partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili o al capitale dell'impresa e della partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, la cui predisposi-

zione dovrà essere preceduta dall'indicazione delle risorse necessarie per far fronte agli oneri da esso derivanti, nell'ambito della prossima legge di stabilità.

Auspichiamo dunque che su questa iniziativa legislativa si registri l'ampia convergenza di consensi che aveva raccolto l'analogo testo nella scorsa legislatura, consentendo così al Governo un rinnovato spazio temporale per l'esercizio della delega.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica)

1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva europea 2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei lavoratori;

b) previsione di procedure di verifica dell'applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative adeguate;

c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze di controllo e partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza dei

luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale, la promozione e l'attuazione di una situazione effettiva di pari opportunità, le forme di remunerazione collegate al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di *welfare* aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilità sociale dell'impresa;

d) controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;

e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili o al capitale dell'impresa e della partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull'andamento dei piani medesimi;

f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupino complessivamente più di 300 lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409-*octies* a 2409-*quaterdecies* del codice civile, possa essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza come membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti compreso il diritto di voto;

g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo

delle partecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell'impresa.

2. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili. Dai decreti legislativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)* del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera *e)* del comma 1 può essere adottato solo dopo che la legge di stabilità relativa all'esercizio in corso al momento della sua adozione abbia disposto le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal decreto legislativo stesso.

